

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA.

Visti la legge 4 aprile 1912, n. 305, che reca provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni e i decreti legge 15 agosto 1918, n. 1254, e 2 settembre 1919, n. 1761, che stabiliscono norme per la liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita anche quando esercitino l'assicurazione contro i danni;

Visti il decreto luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, che reca provvedimenti per le imprese di assicurazione e il decreto reale 4 settembre 1919, n. 1620, che reca provvedimenti per l'impianto in Italia di sedi e succursali di banche estere;

Visti il Regio decreto 30 agosto 1914, n. 902, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere temporaneamente per conto e nell'interesse dello Stato i rischi di guerra in navigazione, il decreto luogotenenziale 11 novembre 1917, n. 1912 che autorizza l'Istituto predetto a riassicurare durante lo stato di guerra, i rischi ordinari della navigazione ed il decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 565, che autorizza l'Istituto stesso a riassicurare durante lo stato di guerra per conto e nell'interesse dello Stato i rischi di qualsiasi genere;

Considerata la necessità di rendere permanenti i sopra citati provvedimenti, di coordinarli e di integrarli, estendendoli anche alle imprese di assicurazione nazionali e ad altre analoghe imprese nazionali ed estere;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio, il lavoro, gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, di concerto con i ministri segretari di Stato per gli affari esteri, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e pel tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

TITOLO I.

*Estensione del decreto.*

Art. 1.

Sono soggette al presente decreto tutte le imprese, comunque costituite, nazionali ed estere, che esercitino:

- a) l'industria delle assicurazioni in qualsiasi ramo, anche se in forma di partecipazioni o coassicurazioni;
- b) l'industria delle riassicurazioni in ogni grado di rischi di qualsiasi ramo già assicurati;
- c) la mediazione sotto ogni forma in assicurazioni o riassicurazioni pel collocamento di rischi di qualsiasi ramo presso imprese che rispetto ai detti rischi non operino a norma del presente decreto o per la esecuzione dei contratti relativi ai medesimi rischi.

L'esercizio di cui al precedente comma riguarda le assicurazioni ovunque stipulate quando di esse se ne debba fare uso nel Regno, oppure quando esse concernano beni stabili o mobili esistenti nello Stato o nelle Colonie o le navi con patenti di nazionalità italiana o le merci trasportate dalle medesime o le merci imbarcate su navi di bandiera estera quando le merci stesse siano trasportate per conto di persone o di ditte italiane e l'assicurazione sia stata assunta a loro carico o le persone aventi domicilio nel Regno o gli interessi e le responsabilità delle medesime persone.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle operazioni:

- a) dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, della Cassa nazionale di assicurazioni per gli infortuni degli operai sul lavoro e della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali;
- b) ai Sindacati, alle Casse consorziali ed alle Casse private autorizzate ad operare a norma della legge (T. U.) 31 gennaio 1904, N. 51, e del decreto legge 23 agosto 1917, N. 1450;
- c) alle Società di M. S. autorizzate per Provvedimento del Tribunale a norma della legge 15 aprile 1886, n. 3818 o per R. decreto;
- d) alle Società costituite a norma della legge 7 luglio 1907, N. 526, e del decreto legge 2 settembre 1919, N. 1759;
- e) alle Società mutue o cooperative operanti nel solo comune di sede o aventi un incasso annuo di premi per tutti i rami non superiore a L. 20,000.

TITOLO II.

*Assicurazioni sulla durata della vita umana.*

Art. 3.

L'autorizzazione ad operare a norma della legge 4 aprile 1912, N. 305, concessa temporaneamente alle imprese italiane od estere pel periodo stabilito dall'art. 29 della stessa legge, continua ad avere effetto nei modi, nei termini e nelle forme da quella medesima legge stabiliti in quanto non siano modificati dal presente decreto.



Art. 4.

Le imprese di assicurazione sulla durata della vita umana, nazionali ed estere, anche se non sono autorizzate ad assumere nuovi rischi a norma della legge 4 aprile 1912, N. 305, debbono possedere nel Regno e vincolare le attività necessarie per coprire le riserve matematiche, calcolate e norma dell'art. 27 della legge predetta, e le obbligazioni assicurative scadute e non soddisfatte alla fine di ciascun esercizio.

La determinazione delle predette riserve e delle obbligazioni assicurative scadute e non soddisfatte deve essere effettuata per tutti i rischi assunti dall'impresa, comprese quelle parti di essi riguardanti anche le partecipazioni, le coassicurazioni e le riassicurazioni, quando per esse non si sia provveduto presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni o presso le imprese che anche per le dette parti di rischi adempiano all'obbligo della copertura delle riserve stabilito nel precedente comma.

Art. 5.

Le attività a copertura delle riserve di cui al precedente articolo debbono essere investite, depositate e vincolate nelle forme, nei modi e nei termini stabiliti dai seguenti articoli 18 e 19.

Le disposizioni dell'art. 145 del Codice di commercio e dell'art. 29 della legge 4 aprile 1912, N. 305, rimangono immutate.

Art. 6.

Le imprese di assicurazione sulla durata della vita umana, nazionali ed estere, anche se esercitano l'assicurazione contro i danni, che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 1 del decreto legge 15 agosto 1918, numero 1254, e che non provvedano per la copertura, il deposito ed il vincolo delle riserve, sono poste in liquidazione con la procedura stabilita nel sopracitato decreto legge.

Si applicano alle liquidazioni predette le disposizioni del Codice di commercio sul fallimento in quanto non modificate dal decreto legge 15 agosto 1918, n. 1254, e dal decreto legge 2 settembre 1919, n. 1761.

TITOLO III.

*Assicurazione contro i danni.*

Art. 7.

Le imprese, nazionali ed estere, che intendano esercitare nel Regno,



secondo l'art. 1, l'industria delle assicurazioni o delle riassicurazioni di ogni grado, ovvero la mediazione in assicurazioni o riassicurazioni contro i danni di qualsiasi ramo debbono essere a ciò preventivamente autorizzate.

L'autorizzazione è data, con le modalità stabilite nel regolamento, mediante decreto del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, il quale provvede con decisione insindacabile, d'intesa, se trattasi di imprese estere, con il ministro degli affari esteri.

Il ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, nel decidere sulla autorizzazione alle imprese estere, può tener presente, fra l'altro, il trattamento che è fatto dalle leggi dello Stato di origine dell'impresa richiedente alle imprese italiane che nel territorio di quello Stato intendessero di esercitare le loro operazioni.

I decreti di autorizzazione possono stabilire altre condizioni, limitazioni e formalità oltre quelle richieste dal presente decreto e dal relativo regolamento.

Il decreto per l'autorizzazione dei mediatori deve indicare le imprese presso le quali essi sono autorizzati a collocare i rischi.

Le autorizzazioni suddette sono soggette alla tassa di concessione governativa stabilita per le autorizzazioni date dal ministro del tesoro a norma del decreto reale 4 settembre 1919, n. 1620.

Art. 8.

L'autorizzazione alle imprese nazionali ed estere che intendano esercitare, secondo l'art. 1, l'industria delle riassicurazioni di ogni grado, senza assumere in nessun modo e forma impegni diretti verso gli assicurati, può esser data temporaneamente pel periodo che sarà eventualmente stabilito nel decreto di autorizzazione.



Alle imprese, nazionali ed estere, che intendano esercitare, secondo l'art. 1, la mediazione in assicurazioni o riassicurazioni di ogni grado, l'autorizzazione è data sempre temporaneamente pel periodo che sarà stabilito nel relativo decreto, in ogni caso per un periodo non superiore a tre anni.

Alla scadenza stabilita dal decreto, l'autorizzazione può essere rinnovata, sempre per periodi non superiori ai predetti tre anni se trattisi di imprese che esercitano la mediazione.

Art. 9.

Le disposizioni del precedente articolo riguardanti la temporaneità dell'autorizzazione alle imprese di mediazione, si applicano anche, secondo le norme stabilite dal regolamento, alle imprese di assicurazione o riassicurazione di ogni grado quando risulti che esse riassicurino o retrocedano rischi in misura superiore all'ottanta per cento di quelli assunti in assicurazione o riassicurazione.

Art. 10.

Le Società nazionali per ottenere l'autorizzazione di cui al presente decreto debbono adempiere, secondo la specie, a tutte le prescrizioni del Codice di commercio riguardanti la loro legale costituzione, con l'osservanza, ove ricorra, di tutte le altre disposizioni dei seguenti comma.

Sono estese alle Società di specie diversa da quella delle Società in accomandita per azioni ed anonime le disposizioni stabilite per queste Società dal Codice di commercio riguardanti il deposito e le pubblicazioni, nel Giornale degli annunci giudiziari e nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni, dell'atto costitutivo, dello statuto sociale, delle successive modificazioni e dei bilanci.

Le disposizioni riguardanti il deposito e la pubblicazione dei bilanci si applicano ai bilanci di tutte le imprese considerate nel presente decreto, relativi all'esercizio dell'industria e della mediazione in questo medesimo decreto disciplinate.

Alle pubblicazioni prescritte dai comma precedenti sono estese le regole, le condizioni e le sanzioni stabilite dal Codice di commercio per le analoghe pubblicazioni delle Società in accomandita per azioni e anonime.

Art. 11.

Le Società estere, per ottenere l'autorizzazione ad operare nel Regno, debbono adempiere alle prescrizioni dell'art. 230 e seguenti del Codice di commercio.

Anche per le imprese estere valgono, in quanto siano applicabili, le disposizioni del precedente articolo.

Le imprese di cui al presente articolo debbono inoltre fornire la prova, secondo le norme stabilite dal regolamento, che esercitano di fatto l'industria delle assicurazioni o delle riassicurazioni o della mediazione nel loro paese di origine.

Art. 12.

Tutte le imprese autorizzate a norma del presente decreto, oltre ai libri prescritti dal Codice di commercio, debbono tenere anche i libri e i registri speciali stabiliti nel regolamento necessari o opportuni al controllo dell'esercizio delle assicurazioni o delle riassicurazioni o della mediazione, e delle tasse relative al detto esercizio.

Le disposizioni dell'art. 177, ultimo comma, del Codice di commercio, si applicano a tutte le imprese considerate nel presente decreto.



Le imprese predette sono tenute a dar comunicazione in qualunque tempo al ministero per l'industria, il commercio e il lavoro di tutti gli elementi e di tutti i dati che potranno essere ad esse richiesti.

Il regolamento potrà stabilire speciali norme di massima per l'ordinamento contabile delle imprese autorizzate a sensi del presente decreto.

Art. 13.

Le imprese, nazionali ed estere, per esercitare le industrie di cui all'art. 1, lettere *a*) e *b*), debbono provvedere alla costituzione:

- 1) di una cauzione *generale* per tutti i rami di assicurazione e di riassicurazione nella misura minima stabilita dall'articolo seguente;
- 2) di una cauzione *speciale* per ciascun ramo di assicurazione o di riassicurazione, nella misura minima per ogni ramo di L. *trentamila*.

Art. 14.

La cauzione generale minima di cui al precedente articolo, n. 1, è fissata in L. *centomila*.

La detta misura minima, per le Società di ogni specie che non abbiano versato almeno tre decimi del capitale sociale, è aumentata in ragione dei decimi del medesimo capitale, compresa quella parte non costituita da numerario, necessari per raggiungere i tre decimi predetti. Questo aumento per le Società cooperative sarà determinato in base al capitale sociale risultante a fine di ciascuno esercizio.

La disposizione del precedente comma si applica anche alle Società a forma mutua, rispetto al capitale o fondo di garanzia quando il medesimo capitale o fondo sia previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto sociale.

#### Art. 15.

Le cauzioni speciali, che in nessun caso possono discendere sotto il limite minimo stabilito nel precedente art. 13, n. 2, debbono essere ragguagliate al quaranta per cento della media dei premi incassati negli ultimi tre esercizi.

All'inizio, quando siano compiuti solo due esercizi, la detta misura del quaranta per cento è ragguagliata alla media dei premi incassati nei due medesimi esercizi, e quando sia compiuto solo un esercizio è ragguagliata ai premi incassati in detto esercizio.

Le predette cauzioni debbono essere stabilite in base all'ammontare dei premi dalla impresa per ciascun ramo effettivamente incassati, comprese quelle parti di essi riguardanti anche le partecipazioni, le coassicurazioni e le riassicurazioni quando per queste non si sia provveduto presso l'istituto nazionale delle assicurazioni o presso le imprese che, autorizzate a norma del presente decreto, adempiano all'obbligo della costituzione delle cauzioni stabilite in questo medesimo decreto anche per la parte dei relativi rischi.

#### Art. 16.

Il ministero per l'industria, il commercio e il lavoro può sempre richiedere, in qualunque tempo una cauzione superiore a quella di cui ai precedenti articoli quando a suo giudizio la impresa non dia nei casi stabiliti dal regolamento sufficienti garanzie tecniche o finanziarie.

L'aumento delle cauzioni può anche essere richiesto quando i sinistri non ancora pagati a fine di esercizio superino l'ammontare dei corrispondenti premi del medesimo esercizio.

#### Art. 17.

Le imprese nazionali ed estere per esercitare la mediazione di cui all'art. 1, lettera c) debbono provvedere alla costituzione di una cauzione che è di volta in volta stabilita nel decreto di autorizzazione, in ogni caso non inferiore a lire centocinquantomila.

Il ministero per l'industria, il commercio e il lavoro può sempre richiedere, in qualunque tempo ed a suo giudizio, una cauzione superiore a quella fissata nel decreto di autorizzazione in relazione all'entità delle operazioni, alla specie dei rischi collocati dal mediatore ed alla natura e solidità dell'impresa presso la quale i rischi sono collocati.

Il mediatore è responsabile anche dell'esecuzione del contratto, in solido con l'assicuratore o con il retrocessionario, sino a che non abbia provveduto alla consegna della polizza di assicurazione o di riassicurazione.

#### Art. 18.

Le riserve di cui al precedente art. 4 e le cauzioni generali di cui ai precedenti articoli 14 e 16 possono essere costituite con beni immobili o mobili nelle rispettive proporzioni stabilite dal regolamento. Alla costituzione delle cauzioni speciali di cui agli articoli 13, 15, 16 e 17 deve essere provveduto solo con valori mobiliari.

I beni immobili costituenti le riserve e le cauzioni predette debbono essere sottoposti ad ipoteca a favore degli assicurati o loro aventi causa per le obbligazioni e le responsabilità assunte dall'impresa nell'esercizio delle assicurazioni o delle riassicurazioni.

Sui depositi di cui all'art. 145 del Codice [di Commercio, all'articolo 29 della legge 4 aprile 1912, N. 305 e sui depositi di valori mobiliari

liari costituenti le riserve di cui all'art. 4 e le cauzioni di cui ai citati articoli 13, 14, 15, 16 e 17, è stabilito a favore delle medesime persone e per le stesse obbligazioni indicate nel comma precedente, comprese in queste ultime le obbligazioni e le responsabilità nascenti dall'esercizio della mediazione, un privilegio che prende posto immediatamente dopo quello stabilito al N. 1 dell'art 1958 del Codice Civile.

Il privilegio a favore degli assicurati di ogni singolo ramo e loro aventi causa sui depositi, riserve o cauzioni del rispettivo ramo è preferito al privilegio degli assicurati e aventi causa degli altri rami.

Art. 19.

La specie delle attività da vincolare a copertura delle riserve di cui all'art. 4 e delle cauzioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17, i criteri per la valutazione delle medesime attività, i modi e i termini di deposito, di vincolo, di sostituzione e di svincolo di esse sono stabiliti nel regolamento.

Art. 20.

Sui depositi di valori mobiliari eseguiti agli effetti del presente decreto presso la Cassa dei depositi e prestiti è dovuta per i titoli al portatore la tassa di custodia di centesimi 25 ogni mille lire di capitale nominale e per i titoli nominativi la tassa di centesimi 10, ferma restando quella di lire una per i depositi eseguiti e da eseguire agli effetti degli articoli 145 del Codice di Commercio e 29 della legge 4 aprile 1912, numero 305.

I titoli di credito ammessi al deposito e non soggetti originariamente alla tassa di bollo saranno accettati con esenzione dalla tassa stessa fino a quando rimangano vincolati presso la Cassa dei depositi e prestiti.

TITOLO IV.

*Istituto nazionale delle assicurazioni.*

Art. 21.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni assume e cede in riassicurazione, nel Regno ed all'estero, rischi di qualsiasi ramo.

La garanzia di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 4 aprile 1912, n. 305, è estesa alle operazioni indicate nel precedente comma.

Tali operazioni di riassicurazione costituiscono una gestione autonoma separata da quella riguardante le assicurazioni sulla durata della vita umana di cui all'art. 1 della predetta legge.

Art. 22.

Sono applicabili alle operazioni di cui al precedente articolo le disposizioni della legge 4 aprile 1912, n. 305, del relativo regolamento e dello statuto dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in quanto non siano contrarie al presente decreto.

In relazione alle predette operazioni di riassicurazione, l'Istituto nazionale proporrà al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro le necessarie aggiunte e modificazioni al suo statuto.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto, può deliberare di affidare le funzioni ed i poteri del direttore generale ad uno dei suoi consiglieri, a ciò appositamente delegato, il quale rappresenta l'Istituto medesimo a termini dell'art. 9 della sopra indicata legge 4 aprile 1912, n.305.

Alla nomina del Consigliere delegato si provvede con decreto reale, promosso dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 23.

L'accettazione dei trattati, obbligatori o facoltativi, di riassicurazioni attive o passive e l'accettazione o cessione di singoli rischi è deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato permanente.

In caso di urgenza, sull'accettazione e sulla cessione dei singoli rischi delibera il Comitato permanente, salvo ratifica del Consiglio di amministrazione.

Art. 24.

Gli utili netti annuali dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, provenienti dalla gestione delle riassicurazioni, sono destinati per intero alla riserva di garanzia fino a che detta riserva non raggiunga un terzo della media dei prezzi incassati per le riassicurazioni stesse negli ultimi tre esercizi.

In seguito si fa luogo all'applicazione dell'articolo 14, lett. a), b) e c), della legge 4 aprile 1912, n. 305, determinando però la quota destinata alla riserva di garanzia in proporzione tale da mantenere la medesima riserva nella misura stabilita nel precedente comma.

Il ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro ed il ministro del tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, disporranno per l'erogazione degli utili netti risultanti dopo effettuati i detti prelevamenti.

Le forme dei bilanci, e i criteri per la determinazione delle riserve di garanzia, del riporto dei prezzi per i rischi in corso e degli accantonamenti per i danni denunciati ma non ancora liquidati alla fine dell'esercizio sono stabiliti nel regolamento.

Art. 25.

La speciale gestione per le operazioni dell'Istituto nazionale delle

assicurazioni di cui al regio decreto 30 agosto 1914, n. 902, al decreto luogotenenziale 11 novembre 1917, n. 1912 e al decreto luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 565, cessa col 31 dicembre 1919.

Alle operazioni di liquidazione della detta gestione provvede con i suoi organi l'Istituto nazionale delle assicurazioni il quale deve compilare e rimettere al Ministero del tesoro e al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro il rendiconto definitivo della gestione stessa.

Il 50 % degli utili risultanti dalle riassicurazioni dei rischi ordinari in navigazione di cui al decreto luogotenenziale 11 novembre 1917, n. 1912 e dei rischi di qualsiasi genere di cui al decreto luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 565, è accantonato per la costituzione iniziale delle riserve di garanzia di cui al precedente articolo 24.

TITOLO V.

*Disposizioni generali, transitorie e penali.*

Art. 26.

Le disposizioni del presente decreto riguardanti l'autorizzazione, ad operare la costituzione, il deposito ed il vincolo della cauzione generale e delle riserve, la liquidazione delle imprese e tutte le altre disposizioni in quanto applicabili valgono anche per le imprese di capitalizzazione e di risparmio, nazionali ed estere, che assumano impegni di corrispondere somme o di consegnare titoli mediante il pagamento di premi con scadenza a date ricorrenti.

Art. 27.

Le polizze emesse all'estero per rischi contemplati nell'art. 1 sono nulle e senza effetto nel Regno se non vengono regolarmente registrate, gestite e contabilizzate presso le sedi o rappresentanze italiane agli effetti della determinazione dei depositi, delle riserve e delle cauzioni prescritti dal presente decreto, o se non vengono annotate sui libri e registri dei mediatori.



In caso di sinistro però l'assicuratore o il riassicuratore o il mediatore non possono eccepire all'assicurato la nullità delle polizze.

Art. 28.

Le imprese estere e i mediatori soggetti al decreto legge 29 luglio 1915, N. 1167 che operano in Italia al momento della pubblicazione del presente decreto, per continuare le loro operazioni nel Regno, debbono ottenere l'autorizzazione e uniformarsi alle altre disposizioni stabilite in questo medesimo decreto entro tre mesi dal giorno della detta pubblicazione.

Le eventuali eccedenze delle riserve vincolate a norma del citato decreto legge 29 luglio 1915, N. 1167, rispetto alle cauzioni stabilite nel presente decreto, sono svincolabili gradualmente, a partire dal 1 gennaio 1921, secondo le norme che fisserà caso per caso il Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 29.

Le imprese nazionali che operano in Italia al momento della pubblicazione del presente decreto, per continuare le loro operazioni, debbono ottenere l'autorizzazione e debbono costituire le cauzioni generali e speciali minime di cui agli articoli 13 e 14 entro tre mesi dal giorno della detta pubblicazione.

Entro un mese dalla chiusura dell'esercizio in corso alla data della scadenza dei tre mesi di cui sopra le suddette imprese debbono regolare le cauzioni speciali a norma dell'art. 15.

Art. 30.

Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro ha facoltà di disporre ispezioni presso la sede o la rappresentanza generale delle imprese, e dipendenti stabilimenti, agenzie e uffici locali, che comunque esercitino le operazioni di cui all'art. 1 per controllare l'adempimento e l'osservanza delle disposizioni stabilite in questo decreto, nel regolamento, nei decreti di autorizzazione o delle norme prescritte dal medesimo Ministero.

Le imprese debbono mettere a disposizione degli Ispettori tutti i libri, registri e documenti che saranno ad esse richiesti.

Art. 31.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente decreto, del regolamento, dei decreti di autorizzazione o delle norme prescritte dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, il medesimo Ministero può vietare alle imprese l'esercizio nel Regno delle loro operazioni. Inoltre può sottoporre a riscontro, a spese dell'impresa, la gestione degli affari italiani e nei casi più gravi può, previo parere del Consiglio di Stato, affidare la gestione stessa ad un Commissario, nell'interesse degli assicurati o dei loro aventi causa.

Inoltre ai mediatori può essere vietato l'esercizio delle loro operazioni quando risulti che essi collochino rischi presso singole imprese le quali in un esercizio abbiano preso interesse nei detti rischi per un aumentare di



premi superiore al trenta per cento dei premi relativi ai rischi stessi.

Il Ministero per l'industria, il commercio, ed il lavoro può vietare ai mediatori, in qualunque tempo, il collocamento di rischi presso determinate imprese estere anche se indicate nel decreto di autorizzazione.

Art. 32.

Gli agenti che procurino affari per conto di imprese che a termini del presente decreto non possono operare nel Regno ed i mediatori non autorizzati sono puniti con ammenda pari al doppio del premio stabilito nel contratto, in ogni caso non inferiore a L. 1000 per ogni affare.

Le imprese inadempienti sono responsabili in solido con l'agente o il mediatore pel pagamento della predetta ammenda.

Art. 33.

Gli amministratori delle imprese nazionali, i rappresentanti legali delle imprese estere, i direttori, i mediatori, gli agenti e gli impiegati delle medesime imprese che non osservino e non facciano osservare, oppure osservino e facciano osservare tardivamente le disposizioni del presente decreto, del regolamento, dei decreti di autorizzazione e le norme stabilite dal Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro, sono puniti con le multe stabilite nei singoli casi nel regolamento, in misura non inferiore a L. 100 e non superiore a L. 1000.

Le imprese sono responsabili in solido con le persone sopraindicate del pagamento della predetta multa.

Art. 34.

Il contributo di vigilanza di cui all'art. 42 del decreto legge 21 aprile 1919, N. 603, è dovuto anche dai mediatori autorizzati a norma del presente decreto, ma la misura del contributo stesso è ridotta alla metà di quella dovuta dalle altre imprese.

Art. 35.

Il regio decreto 30 agosto 1914, N. 902, il decreto luogotenenziale 11 novembre 1917, N. 1912 e il decreto luogotenenziale 14 aprile 1918, N. 565, cessano di avere vigore col 31 dicembre 1919.

Il decreto luogotenenziale 29 luglio 1915, N. 1167 è abrogato alla scadenza del termine di tre mesi di cui, al precedente art. 28.

Art. 36.

Al Governo è data facoltà di emanare il regolamento, da approvare con regio decreto promosso dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro di concerto col ministro del tesoro, col quale saranno determinate le disposizioni riservate al regolamento stesso dagli articoli precedenti e le altre necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 37.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

